

Condizione complementari (CC) assicurazione macchine/casco di macchine

Sono determinanti le Condizioni generali, nella misura in cui le condizioni seguenti non contengono deroghe.

Utensili e forme intercambiabili (CC 101)

Sono inclusi nell'assicurazione gli utensili e le forme intercambiabili che vengono utilizzati per le macchine installate permanentemente e assicurate nelle sedi dell'azienda.

Tali oggetti non sono assicurati se si trovano in fase produzione, elaborazione o trattamento.

Supporti di dati (CC 102)

Sono inoltre assicurati i supporti di dati inclusi i dati stessi. Sono coperte le perdite di dati riconducibili a un danno assicurato all'installazione o ai supporti di dati stessi.

In deroga alle Condizioni generali sono inclusi nell'assicurazione i danni dei quali risponde per legge o in virtù di un contratto il fabbricante oppure il venditore stesso.

Non sono assicurate le modifiche o le perdite di dati dovute all'usura dei supporti dati, alla programmazione, registrazione, introduzione e iscrizione errata di dati, a informazioni cancellate o gettate via per errore come pure quelle dovute a campi magnetici estranei, nonché tutti i danni consecutivi cagionati da modifiche o perdite di dati.

Spese di sgombero, di recupero e lavori edili (CC 103)

Oltre alle prestazioni derivanti dalla copertura di base sono assicurate le spese di sgombero, di recupero e i lavori edili, se sono le conseguenze del danno assicurato all'impianto o ai supporti di dati stessi.

Beni mobili (CC 104)

Sono assicurati i beni mobili, nella misura in cui questi siano di proprietà del contraente o si trovino in sua custodia e nella misura in cui gli stessi siano danneggiati o distrutti in seguito a un sinistro coperto, causato a un oggetto assicurato.

Non sono assicurati:

- gli oggetti in fase di fabbricazione, di lavorazione o di trattamento;
- il contenuto di cisterne, sili e di altri contenitori;
- il deterioramento di oggetti e animali;
- i valori pecuniari, ossia denaro, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti o merci), monete e medaglie, pietre preziose e perle;
- gli oggetti di valore e gli oggetti d'arte, i gioielli, le pellicce e i francobolli.

Apparecchiature intercambiabile per macchine semoventi e mobili (CC109)

Sono inclusi nell'assicurazione gli utensili allegati intercambiabili per macchine agricole, attrezzature di costruzione e veicoli comunali che propriamente appartengono al contraente o sono presi in leasing da lui che vengono utilizzati nelle macchine assicurate nel presente contratto.

Sono assicurati i danneggiamenti o le distruzioni in seguito all'azione di una forza esterna e violenta, che sopraggiungono in modo imprevisto e repentino.

Non sono assicurati

- Nelle imprese forestale e del trasporto;
- Secchielli, serbatoi e silos;
- I danni che subentrano dall'influenza inevitabile dell'esercizio convenzionale di un oggetto assicurato (p.es. usura). Se però tali eventi provocano il danneggiamento o la distruzione di oggetti assicurati in seguito all'azione di una forza esterna e violenta in modo imprevisto e repentino, i danni consecutivi sono assicurati.

Non sono assicurati con questa condizione supplementare le macchine mobili o semoventi.

Danni dovuti a furto (CC 119)

Sono inclusi nell'assicurazione i danni e le perdite dovuti:

- a furto compiuto o a rapina.

Il contraente o l'avente diritto deve avvertire immediatamente la polizia, chiedere un'inchiesta ufficiale e avvisare Zurich se vengono recuperati degli oggetti rubati oppure se egli riceve delle notizie a loro riguardo.

Se un oggetto scomparso non viene ritrovato entro 30 giorni, sono applicabili le disposizioni relative al danno totale.

Gli oggetti assicurati sono designati nel contratto.

Danni dovuti a incendio, alle forze della natura e a furto (CC 120)

Sono inclusi nell'assicurazione i danni e le perdite dovuti:

- a incendio, fumo, fulmine, esplosione (inclusi i danni consecutivi a operazioni di spegnimento e di salvataggio), alla caduta ed all'atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi;
- a furto compiuto o a rapina.

Il contraente o l'avente diritto deve avvertire immediatamente la polizia, chiedere un'inchiesta ufficiale e avvisare Zurich se vengono recuperati degli oggetti rubati oppure se egli riceve delle notizie a loro riguardo. Se un oggetto scomparso non viene ritrovato entro 30 giorni, sono applicabili le disposizioni relative al danno totale.

- alle forze della natura quali piene, inondazioni, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti o cedimenti di terreno;

Gli oggetti assicurati sono designati nel contratto.

Se questi rischi sono già coperti da un'altra assicurazione, il presente contratto fornisce prestazioni nell'ambito della loro copertura solo dopo l'incasso o a complemento delle prestazioni dell'altra assicurazione. Eventuali differenze di franchigie non sono coperte.

Risarcimento del valore a nuovo, incendio e forze della natura (CC 121)

In caso di incendio, fumo, fulmine, esplosione, caduta e atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi, forze della natura quali piene, inondazioni, uragano (vento di almeno 75 km/ora) grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti, Zurich risarcisce le spese per la riparazione o il nuovo acquisto (valore a nuovo) che superano il valore attuale.

Per gli oggetti che all'insorgere del sinistro non venivano più utilizzati o che non vengono più sostituiti, Zurich risarcisce unicamente il valore attuale.

Gli oggetti assicurati sono designati nel contratto.

Disordini interni (CC 122)

Sono assicurati:

- i danni causati da disordini interni, ossia violenze contro persone o oggetti in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti;
- danni causati da saccheggi in stretta relazione con disordini interni.

Non sono assicurati i danni che si verificano al di fuori della Svizzera, del Principato del Liechtenstein, nonché delle enclaves Büsingen e Campione.

La copertura per disordini interni può essere disdetta in qualsiasi momento da ambo le parti. La copertura cessa 14 giorni dopo il ricevimento della disdetta.

Inaccessibilità (CC 130)

È assicurata la perdita degli oggetti assicurati in seguito a inaccessibilità o sprofondamento e affondamento, crollo di tunnel nonché irruzione d'acqua, se non possono più essere recuperati o possono essere recuperati soltanto causando spese eccessivamente elevate in proporzione al loro valore attuale.

Valore venale maggiorato (CC 170)

È assicurato il valore venale maggiorato. In caso di danno totale, Zurich indennizza il valore venale più il 20% del valore a nuovo dell'oggetto assicurato, al massimo tuttavia la somma di assicurazione convenuta.

Gli oggetti assicurati sono designati nel contratto.